



Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6b Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori

I Cantoni e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari:

- a. per verificare l'osservanza dell'obbligo d'assicurazione;
- b. per evitare che vi siano persone assicurate presso più assicuratori.

Art. 16 cpv. 4, secondo periodo e 5

⁴ ... Il Consiglio federale stabilisce questi altri indicatori.

⁵ *Abrogato*

Art. 16a Effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi

¹ Fanno parte dell'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie eccetto:

RS

¹ FF 2021 ...

² RS 832.10

- a. gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto 19 anni (minorenni);
- b. i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;
- c. gli assicurati soggetti all'assicurazione malattie svizzera in virtù dell'Accordo del 30 novembre 1979³ relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
- d. gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare da un certo numero di mesi.

² Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori e all'istituzione comune (art. 18), su richiesta scritta, i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.

³ Il Consiglio federale stabilisce il numero di mesi di cui al capoverso 1 lettera d.

⁴ Gli assicurati residenti all'estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce il Cantone in questione e disciplina la relativa procedura.

Art. 16b

Ex art. 16a

Art. 17 cpv. 4

⁴ Per gli assicurati residenti all'estero (art. 16a cpv. 4), gli altri indicatori stabiliti dal Consiglio federale si applicano in funzione della frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per sesso ed età.

Art. 17a cpv. 1

¹ L'istituzione comune esegue, per ciascun Cantone, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell'effettivo determinante ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1.

Art. 49a cpv. 5

⁵ I Cantoni e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari per stabilire il domicilio dell'assicurato.

³ RS **0.831.107**

Art. 61 cpv. 5

⁵ I Cantoni e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di domicilio dell'assicurato.

Art. 105a

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.